



Comune di Giornico

Via Fond la Tera 13
6745 Giornico

Tel. 091 864 13 36
Fax 091 864 21 53
Conto post. 65-125-1
comune@giornico.ch

Giornico, 9 gennaio 2022

M/laf

ORDINANZA MUNICIPALE SUI CANI

Il Municipio di Giornico

richiamati:

- la Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e il relativo Regolamento di applicazione dell'11 febbraio 2009;
- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) e l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC);
- l'art. 85 del Regolamento comunale,

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina:

- le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune;
- il prelievo della tassa sui cani.

Art. 2 Responsabilità

Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

Art. 3 Identificazione

1. I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali, rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale.
2. Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.
3. Ogni proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi cambiamento circa l'acquisto, il decesso o il cambio di proprietà dell'animale.
4. Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 4 Corsi

1. Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti dalle disposizioni federali e cantonali.
2. Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 Cani pericolosi – autorizzazione e obblighi

1. La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci è soggetta ad autorizzazione cantonale. La richiesta va sottoposta per preavviso al Municipio munita della documentazione prevista dalle norme cantonali.
2. Per i cuccioli non ceduti a terzi la richiesta d'autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il quarto mese di vita.
3. Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.
4. I cani pericolosi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito. Essi possono essere condotti soltanto individualmente.
5. È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

6. In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
7. Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 6 Disposizioni generali

1. Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
2. È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici.
3. I cani di qualsiasi razza devono essere tenuti costantemente al guinzaglio.
4. Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
5. Possono fare eccezioni agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani degli organi di polizia, doganali e dell'eserciti, i cani per i disabili, i cani da soccorso e quelli da caccia durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 7 Aree di svago e di sfogo

1. Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.
2. I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani e di adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali.

Art. 8 Norme igienico-sanitarie

1. Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.) gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo.
2. Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.
3. Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
4. Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 9 Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti.

Art. 10 Cani incustoditi

1. I cani non custoditi, di proprietà sconosciuta o irreperibile, sono catturati e collocati temporaneamente presso una Società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe.
2. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.
3. Se la riconsegna non è richiesta entro un termine di 15 giorni, saranno presi i necessari provvedimenti.

Art. 11 Tassa e modalità di riscossione

1. Il Comune preleva una tassa annuale di Fr. 50.-- per ogni cane registrato all'anagrafe canina (Banca Dati AMICUS) secondo le disposizioni federali e cantonali in materia ad eccezione dei casi seguenti:
 - a) detentori di cani di età inferiore ai 3 mesi;
 - b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
 - c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre;
 - d) Altre eccezioni di competenza del Consiglio di Stato.

2. Debitore della tassa è il proprietario del cane o il suo rappresentante legale secondo i dati registrati all'anagrafe canina (Banca Dati AMICUS).
Sono riservate le eccezioni previste dalla relativa legislazione.
3. La tassa è riscossa annualmente e deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica.
Eventuali reclami sono da presentare al Municipio.
Cresciuta in giudicato, la decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.
4. Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dalla Legge sui cani.
5. In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, si è assoggettati al pagamento della tassa annua una sola volta. Il proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa dell'anno di pertinenza attraverso la produzione della ricevuta di pagamento nel Comune di domicilio precedente.
6. In caso di cambiamento di proprietà del cane, si è assoggettati al pagamento della tassa una sola volta. Il nuovo proprietario può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento del precedente proprietario.
7. Per i cani deceduti nei primi tre mesi dell'anno il proprietario può chiedere rimborso della tassa al Comune dove è già stata pagata la stessa.

Art. 12 Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 10'000.--.
2. L'importo minimo della multa per l'infrazione relativa alla mancata raccolta degli escrementi è di CHF 200.--.
3. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.



Art. 13 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 14 Disposizioni abrogative / Entrata in vigore

1. È abrogata l'Ordinanza Municipale sulla detenzione di cani del 30 ottobre 2017.
2. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore.
3. La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 16.01.2023 al 15.02.2023.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato ai sensi degli artt. 192 e 208 LOC.

Il Sindaco: PER IL MUNICIPIO Il segretario:

Rosolino Bellotti MUNICIPIO DI GIORNICO Diego Galli

Va a:

- Albi;
- Web.